

V. POSSENTI, *Nichilismo giuridico. L'ultima parola?*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012

Dopo essersi a lungo interessato del nichilismo come problema filosofico generale (e quindi lungo il suo versante gnoseologico e metafisico), Possenti ci offre ora questo studio sul nichilismo *giuridico*. Come egli afferma nell'introduzione, "il nichilismo giuridico è un *affaire* della tarda modernità e della postmodernità, quando il razionalismo moderno si è rovesciato in sfiducia nella ragione" (p. 10).

Da filosofo esperto e competente, Possenti colloca la crisi del diritto manifestata nelle sue versioni nichilistiche all'interno della generale crisi occidentale delle scienze e dei saperi (il termine era caro già a Husserl), che in ultima analisi è la crisi della fiducia nell'uomo – ed è quindi un problema antropologico, che condivisibilmente l'autore individua nello squilibrio del rapporto tra volere e sapere. Una crisi interna all'uomo ed alla sua concezione di sé, dunque, molto prima che una crisi istituzionale, normativa, economica o giuridica. Diviene problema di filosofia del diritto quando assume le sembianze di una versione nichilistica del diritto, che prima ancora che affrontata va compresa e genealogicamente spiegata: "Trattare del nichilismo giuridico non significa pensare che il diritto è alla fine, ma che il suo senso, il suo nesso con la giustizia, il suo scopo sono sfidati con forza, e che le posizioni nichilistiche radicali pensano il diritto come mera sovrastruttura di altro, in particolare del fatto costituito dal potere e dalla volontà di potenza" (p. 11).

Con molta insistenza Possenti riconduce le proprie considerazioni alla moderna incapacità di conciliare razionalità e volontarietà dell'agire umano: incapacità tanto più grave se si considera che il diritto è essenzialmente una scienza pratica, volta a dirigere ed orientare il comportamento degli individui e dei gruppi umani, e quindi ha a che vedere con l'esercizio del potere. Sul punto Possenti è molto energico: "Nel postulato neopositivistico (weberiano e kelseniano) dell'avalutatività della scienza (giuridica) c'è già un presagio di nichilismo, che poi cresce e grandeggia quando la generazione del diritto viene ri-

portata esclusivamente al volere, con la cancellazione di ogni carattere deontologico del diritto stesso” (p. 52).

Non esistono alternative: o l'esercizio del potere (di per sé necessario, anche nel suo risvolto più sgradevole che consiste nell'uso della forza) è razionalmente giustificato, con argomenti che chiunque possa condividere o almeno comprendere; oppure si lascia il campo all'arbitrio, che riduce la forza a violenza e manifesta nel potere il lato più conturbante della disuguaglianza pratica tra gli uomini. Purtroppo è proprio questo, come mostra Possenti, l'itinerario del nichilismo giuridico, che esordisce sempre con la pretesa di un'autofondazione del sistema, ove viene reciso ogni legame con l'etica e l'antropologia filosofica: “L'aspirazione a un diritto autofondato è l'indizio di una razionalità ridotta che non pone sul tavolo l'intera problematica, e conduce al *monismo* e infine al *totalitarismo* giuridici, in cui viene tragicamente meno quella necessaria e feconda tensione tra il diritto come forza e il diritto come ricerca di giustizia, tra diritto posto da un volere e un diritto che vale di per sé” (p. 22).

È evidente che la sfida lanciata al nichilismo da Possenti gli addossa l'onere di una rifondazione del diritto al di fuori dell'ordinamento positivo, vale a dire la ripresa di una metafisica dell'uomo che sia idonea a fornire elementi di giustificazione del diritto. Come l'autore si premura di specificare chiaramente, la *natura* di cui parliamo al momento di individuare un fondamento extranormativo alle norme non è la natura umana in senso fisico o meramente empirico, piuttosto avara di indicazioni circa i comportamenti ed anzi spesso prodiga di sconcertanti manifestazioni di malvagità, debolezza, corruzione: bensì la natura come “essenza dell'essere umano” (p. 44). La metafisica è ingombrante e poco di moda, sembra riconoscere Possenti: e tuttavia non abbiamo alternative più convincenti al momento di cercare un fondamento affidabile del diritto. L'eredità del moderno, del resto, è ben nota: “Il soggetto autocentrato [...] diventa una costruzione sociale eterodiretta; non si danno principi primi né dell'essere né del sapere; la mente umana non può mai raggiungere la realtà, ma è rinchiusa nelle sue rappresentazioni (antirealismo); esistono solo interpretazioni tramandate e costruite socialmente; il concet-

to non raggiunge l'essenza o l'universale, verso cui si esprime nel postmoderno una chiara avversione" (p. 77).

Presentata così, la sfida va ben al di là di un diverbio tutto sommato limitato e per addetti ai lavori sulle ragioni migliori per giustificare l'obbligatorietà delle norme, e si mostra in tutta la sua rilevanza epocale, come un'epifania (una delle tante) dell'alternativa radicale tra senso e mancanza di senso. Quest'ultima prospettiva viene criticata da Possenti concentrandosi in particolare sul pensiero di Friederich Nietzsche, e non c'è dubbio che uno dei più perspicui profeti del nichilismo sia stato il noto tedesco che filosofava "col martello". Anche se in modo spesso implicito, a raccoglierne il lascito per applicarlo sistematicamente al diritto è in Italia Natalino Irti, che con il suo libro "Il nichilismo giuridico" (Laterza, 2004) si è indubbiamente posto nella prima fila dei teorici di questa impostazione: al giurista italiano Possenti dedica in seno al libro un intero capitolo, immediatamente successivo all'analisi della "questione del nichilismo", su cui qui conviene soffermarsi.

In effetti, è in questa parte del suo libro che Possenti scopre le carte: "Nichilismo non è per noi in primo luogo l'evento per cui i valori supremi si svalorizzano o l'annuncio che 'Dio è morto', ma l'oblio dell'essere, la crisi dell'idea di verità, l'abbandono degli immutabili, la paralisi del senso. Questi esiti sono proceduti in ultima istanza dalla rottura del rapporto intenzionale immediato tra pensiero ed essere, e l'avvento al suo posto di forme di rappresentazione dell'ente, quali accadono nel corso della metafisica moderna nella volontà rappresentante del soggetto trascendentale e in quella strumentale-oggettivale della tecnica: per vie differenti esse concepiscono l'essere come un oggetto cosale perfettamente contrapposto al pensiero, che non ha ad esse accesso se non nella forma del dominio e della manipolazione" (p. 95). Davvero difficile dir meglio per spiegare l'intima connessione tra gli epifenomeni tipici (giuspositivismo relativista, tecnoscienza) del postmoderno e la sua matrice filosofica profonda, che intacca da secoli la filosofia della conoscenza ed in ultima analisi l'antropologia filosofica. Ed infatti, poco dopo: "L'oblio dell'essere comporta l'oblio dell'oggetto, compreso quello della scienza giuridica, e il netto prevalere del metodo sull'oggetto. Tale prevalenza conduce a costruire

e produrre l'oggetto. Nel nichilismo accade la dissoluzione del diritto, nel senso che esso viene inteso come producibile e sottoposto alle regole del fare tecnico, mentre il diritto è *intrinsecamente ciò che non si può fare o produrre*" (p. 96). Ed infine, estensivamente: "L'oblio dell'essere involge l'oblio della persona umana, primato del Neutro significa prevalenza dell'esso o dell'*it* contro l'io, il tu, il noi e dunque il dialogo" (p. 99).

A sviluppo della riflessione sulla questione nichilista, Possenti propone sette capitoletti in cui si condensano le sue idee critiche circa questa tendenza del pensiero giuridico; egli stesso si premura di sintetizzarli per il lettore con le seguenti parole: "Tra gli eventi decisivi che sostengono la marcia del nichilismo diversi hanno attratto l'attenzione: un evento teoretico in cui il pensiero non riesce più a raggiungere l'essere reale e a intenderlo (da cui oblio dell'essere, antirealismo, conoscenza al massimo indiretta del reale); l'emersione del volere e della decisione sull'intelletto; il primato del fare-produrre sull'agire; i gravi equivoci sui concetti stessi di diritto e di natura umana, l'emancipazione della vita personale e sociale dalla religione" (p. 124). Più che approfondire analiticamente queste sette tesi, mi pare interessante ricapitarle il nucleo teoretico con le parole stesse dell'autore. In relazione all'abrogazione del diritto naturale, spiega Possenti che "tolta la feconda polarità tra diritto positivo e diritto naturale, vince il monismo di una volontà umana *sibi commissa*, che non può richiamarsi ad alcun diritto superiore" (p. 110). Così, l'autoreferenzialità tutta politica del potere viene collegata al riduzionismo giuspositivista: che in ultima analisi coincide con l'abolizione della giuridicità come categoria autonoma: "Nel nichilismo giuridico si manifesta la vittoria del positivismo giuridico assoluto, che separa problema del diritto e problema della giustizia, identifica *loi (positive)* e *droit*, sostenendo che *niente* si può *contro* la legge, ma *tutto* si può *con* la legge, dal momento che questa può avere qualsiasi contenuto" (p. 112). Il passaggio successivo non è che la conseguenza epistemologica delle premesse sostanziali ora illustrate: rimpiazzando la giustizia con la legalità e sostituendo con quest'ultima la stessa possibilità di pensare un'autonoma giuridicità (naturale o

strutturale che dir si voglia), ogni azione giuridica si riduce a prassi estrinseca. “Con la negazione della natura umana la scienza giuridica nichilistica cessa di essere una scienza umana e dell’agire umano, e diventa una scienza del fare e del produrre tecnico” (p. 116). Alla fine, persi i riferimenti metafisici dove precedentemente si era cercato di gettare l’ancora per una normazione *super partes*, che aspirava alla giustizia universale, oggi “la postura antropocentrica si trova in gravi difficoltà a garantire il disciplinamento degli individui sia per via autonoma (autodisciplinamento), sia per via coattiva (Leviatano). Emerge piuttosto la pretesa dell’autoliberazione quale esito del disincantamento dell’io e del mondo” (p. 122).

La critica conclusiva del nichilismo giuridico (che risulterebbe così “acosmico, antinomistico, scientistico”: p. 124) ha dunque molto a che vedere con la situazione non solo teoretica (di questo orientamento filosofico), ma anche operativa: e rende meglio ragione delle crescenti difficoltà in cui questo modello si dibatte, a volte dando la sensazione di essere molto prossimo al capolinea (avvicinare il quale a velocità ancora troppo sostenuta è, come noto, causa spesso di disastrose conseguenze). L’ultima parte del volume è pertanto dedicata al recupero approfondito di istanze giusnaturalistiche (si veda il capitolo per l’appunto intitolato “Giusnaturalismo classico e giusnaturalismo razionalistico”), ove è possibile reperire numerose opportunità di ricostruzione. Con la domanda che si pone conclusivamente Possenti possiamo concludere anche questa recensione: “La domanda se il paradigma nichilistico, basato sulla volontà, la potenza e l’apertura indiscriminata al divenire, funziona o non funziona: riesce a *proteggerci dal male politico e giuridico* (oppressione, ingiustizia, guerra di tutti contro tutti), oppure è completamente sguarnito dinanzi a tutto ciò? Gli uomini ricorrono al diritto e alla giustizia per edificare una vita meno tribolata e carica di pericoli: i sostenitori del nichilismo gli tolgono questo sentimento, assestando quasi con sprezzo colpi all’umanesimo e ai diritti umani” (p. 203).

Claudio Sartea